

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La definizione di holding ai fini dell'articolo 177, comma 2 bis, Tuir

di **Ennio Vial**



Master di specializzazione
L'ATTIVITÀ DEL CURATORE FALLIMENTARE
Scopri le sedi in programmazione >

L'[articolo 177, comma 2 bis, Tuir](#), introdotto dall'[articolo 11-bis D.L. 34/2019](#), estende il **regime di realizzo controllato** al caso del **conferimento di partecipazioni qualificate**.


L'Agenzia delle Entrate ha avuto occasione più volte di tratteggiare le **diverse finalità della norma** rispetto al **conferimento delle partecipazioni di controllo** di cui al precedente **comma 2**. Non è questa, tuttavia, l'occasione per affrontare tale tema.

Il **comma 2 bis**, pur rappresentando una **ulteriore ipotesi di applicazione del regime a realizzo controllato**, si diversifica rispetto al precedente comma per una **maggiore articolazione delle condizioni richieste**.

Ad esempio, a differenza del **comma 2**, dove il requisito è del tutto assente, il **comma 2 bis** prevede che, per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, le percentuali che determinano la **natura qualificata delle partecipazioni** si riferiscono a **tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale**, secondo la definizione di cui all'[articolo 55 Tuir](#), e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale **demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa**.

In altre parole, **se la società conferita non è una "holding"**, la **clausola non opera**. Se, invece, la società partecipata è una **"holding"**, la **clausola opera a condizione che le partecipate svolgano una attività di impresa commerciale** come tratteggiata dall'[articolo 55 Tuir](#). Ricordiamo che la definizione dell'[articolo 55](#) è quella utilizzata ai fini della *pex* dall'[articolo 87 Tuir](#).

Ipotizziamo la seguente **struttura societaria**.



Si ipotizzi che **Tizio detenga il 40% della holding**, che a sua volta **detiene il 60% della società Alfa commerciale**. Tizio intende **conferire il proprio 40% in un'altra società da lui interamente detenuta**.

L'[articolo 177, comma 2 bis, Tuir](#) appare in prima battuta applicabile, in quanto la partecipazione del 40%, oggetto del conferimento, risulta essere **qualificata**.

Tuttavia, essendo la società conferita una **holding**, ed essendo la società a valle una società che svolge **attività commerciale**, si deve calcolare la qualificazione della partecipazione anche in relazione a quest'ultima, tenendo conto della **demoltiplicazione della catena di controllo**.

Poiché $40\% * 60\% = 24\%$, la partecipazione può dirsi **qualificata** ed il conferimento può avvenire **a realizzo controllato**.

La questione cruciale, tuttavia, attiene alla **definizione di holding da utilizzare**.

Al riguardo, si segnala che l'Agenzia delle Entrate, interpellata sul punto, ha **glissato per ben tre volte**, in quanto la questione diventava **irrilevante alla luce delle risposte fornite ad altre parti dei quesiti proposti** ([riposte alle istanze di interpello n. 314 e 315/2019](#); [risposta all'istanza di interpello n. 381/2020](#)).

La definizione di *holding* non può che essere quella dell'[articolo 162 bis Tuir](#), e ciò per una serie di ragioni.

Al di là delle classiche ragioni di ordine logico sistematico, si deve considerare che la **locuzione utilizzata nel comma 2 bis** "*società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni*" collima esattamente con quella dell'[articolo 162 bis, comma](#)

[1, lett b\) e lett. c\) n. 1\), Tuir.](#)

Inoltre, il **comma 1** dell'[articolo 162 bis Tuir](#) prevede espressamente che le definizioni contenute nella norma **valgono ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive** di cui al D.Lgs. 446/1997.

Apparirebbe del tutto singolare che una norma come il **comma 2 bis**, peraltro successiva rispetto all'[articolo 162 bis Tuir](#), si ponesse in contrasto con quest'ultima.